

## COMUNE DI SAN VITALIANO ( Città Metropolitana di Napoli)

### NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U. Acconto 2020

Con l'approvazione della Legge n.160/2019 (Legge di Stabilità per l'anno 2020) il 1° gennaio è entrata in vigore la nuova Imposta Municipale Propria - IMU.

Il versamento dell'acconto pari al 50% dell'imposta per l'anno 2020, dovrà essere calcolato in base a quanto dovuto per l'anno 2019 relativamente alle aliquote in vigore per l'anno 2019, salvo conguaglio. Il conguaglio sarà determinato sulle aliquote stabilite dalla legge di bilancio n° 160/2019 che il Comune adotterà entro la data del 31/07/2020 di cui al Decreto Legge n° 34 del 19 maggio 2020.

Per semplicità di applicazione si evidenzia che le nuove aliquote, sulla scorta di quanto previsto dalla legge n.160/2019, derivano dall'accorpamento delle aliquote Imu e Tasi utilizzate nel 2019, in quanto dal 2020 la Tasi non è più dovuta.

Per l'anno 2020 sono previste due rate le cui scadenze sono così stabilite:

**PRIMA RATA IN ACCONTO: 16 GIUGNO 2020**

**SECONDA RATA A SALDO: 16 DICEMBRE 2020**

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2020.

Si ricorda infine che chi non versa l'imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto "ravvedimento operoso".

#### LE NUOVE ALIQUOTE IMU

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
<b>ABITAZIONE PRINCIPALE SOLO CAT. A1/A8/A9 (DETRAZIONE PARI A € 200)</b>	<b>0,4 %</b>
<b>ALTRI FABBRICATI</b>	<b>1,06 %</b>
<b>FABBRICATI AD USO STRUMENTALE CAT. D/10</b>	<b>0,10 %</b>
<b>IMMOBILI MERCE</b>	<b>0,10 %</b>
<b>TERRENI AGRICOLI</b>	<b>1,06 %</b>
<b>FABBRICATI GRUPPO ( D )</b>	<b>1,06 %</b>

#### QUOTA D'IMPOSTA A FAVORE DELLO STATO

La Legge n. 160/2019 stabilisce che nel 2020 è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.

Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Di conseguenza:

per gli immobili classificati nel gruppo catastale D	<ul style="list-style-type: none"> <li>• la quota d'imposta calcolata allo 0,76% deve essere versata allo Stato;</li> <li>• la differenza con l'aliquota deliberata dal Comune di San Vitaliano spetta al Comune medesimo.</li> </ul>
per gli immobili diversi da quelli in categoria D	<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intero ammontare dell'imposta dovuta deve essere versato al Comune di San Vitaliano.</li> </ul>

La quota d'imposta dovuta allo Stato si versa contestualmente alla quota d'imposta dovuta al Comune utilizzando gli appositi codici tributo, istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 33/E del 21 maggio 2013:

- 3925 denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO"
- 3930 denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE"

La quota d'imposta spettante al Comune e quella spettante allo Stato vanno versate contestualmente, e devono essere distinte utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013.

**Il Codice catastale per il Comune di San Vitaliano è : I391.**

Di seguito si riportano i codici tributo per il versamento dell'IMU:

<b>QUOTA COMUNE</b>	<b>3912</b> IMU - Abitazione principale - <b>COMUNE (solo per le fattispecie previste)</b> <b>3913</b> IMU - Imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - <b>COMUNE</b> <b>3914</b> IMU - imposta municipale propria per i terreni - <b>COMUNE</b> <b>3916</b> IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - <b>COMUNE</b> <b>3918</b> IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - <b>COMUNE</b> <b>3923</b> IMU - imposta municipale propria - <b>INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE</b> <b>3924</b> IMU - imposta municipale propria - <b>SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE</b> <b>3930</b> IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – <b>INCREMENTO COMUNE</b>
<b>QUOTA STATO</b>	<b>3925</b> IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D –

#### ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo(2).

All'imposta dovuta è decurtata la detrazione pari a € 200,00. La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di utilizzo dell'abitazione stessa. Si rimarca che il versamento è dovuto solo per quelle in categoria A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze.

► Agli effetti dell'IMU, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25%.

► Per la determinazione della base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto, occorre applicare i moltiplicatori previsti all'art. 13, c. 4 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i..

#### ► MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il pagamento del tributo è effettuato mediante il modello F24 ed F24 semplificato, utilizzando i codici tributo previsti con risoluzione ministeriale n. 35/2012 e n. 53/2012 così come modificati con risoluzione n. 33/2013.